

Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro

(OLL 4)

(Aziende industriali, approvazione dei piani e permesso d'esercizio)

Modifica del 1° aprile 2015

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza 4 del 18 agosto 1993¹ concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 7 Rampe di scale e uscite

¹ Le rampe di scale devono essere dotate di uscite che danno direttamente sull'esterno.

² Devono essere predisposte le vie d'evacuazione seguenti:

- a. almeno una rampa di scale o un'uscita che dia direttamente sull'esterno per i piani con superfici massime fino a 900 m²;
- b. almeno due rampe di scale per i piani con superfici oltre i 900 m².

Art. 8 cpv. 5 e 7

⁵ Ciascun punto del locale deve distare non più di 35 m dall'uscita più vicina che porta a un luogo sicuro all'esterno o a una rampa di scale. Se le uscite del locale non danno direttamente sull'esterno o su una rampa di scale, deve esserci un corridoio di collegamento. In questo caso, la lunghezza totale della via d'evacuazione è al massimo di 50 metri.

⁷ Se la protezione dei lavoratori da pericoli particolari richiede misure supplementari, l'azienda deve prevedere un maggior numero di vie d'evacuazione oppure abbreviarne la lunghezza.

¹ **RS 822.114**

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2015.

1° aprile 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova